GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 19 gennaio 1924** **Numero 16**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-36). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2908.

Sostituzione della denominazione di Intendente generale di polizia con quella di Capo della polizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla denominazione Intendente generale di polizia prevista dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relativi allegati, è sostituita quella di Capo della polizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DIAZ — DI REVEL — DE' STEFANI — FEDERZONI — CARNAZZA — GENTILE — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 125. — C. CASATI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2917.

Norme interpretative e integrative per l'applicazione del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, concernente le pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, recante nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, si osservano le norme interpretative e integrative di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

L'art. 16 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli agenti che cesseranno dal servizio a partire dal 1° gennaio 1924.

« Le pensioni dirette e di riversibilità liquidate o da liquidarsi per cessazione dal servizio avvenute a partire dal 2 aprile 1919 e fino al 29 febbraio 1920 saranno riformate con decorrenza dal 1° gennaio 1924, ai soli effetti dell'art. 6 del presente decreto. Quelle liquidate o da liquidarsi per cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° marzo 1920 e fino al 31 dicembre 1923 saranno riformate con decorrenza dal 1° gennaio 1924, ai soli effetti degli articoli 4 e 6 del presente decreto, con l'avvertenza che per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1921 saranno applicate le nuove aliquote mantenendo il computo degli stipendi, assegni e competenze accessorie sugli ultimi 12 mesi di servizio, per le cessazioni dal servizio successivo sarà applicata la media dell'ultimo triennio, ma quando questo comprenda un periodo anteriore al 1° marzo 1920, per detto periodo anteriore gli stipendi, assegni e competenze accessorie saranno computati come se fossero state in vigore le tabelle della legge 7 aprile 1921, n. 368, e come se l'agente avesse avuto nelle tabelle medesime le posizioni corrispondenti, con sviluppo normale di carriera, alla posizione assuntavi coll'inquadramento al 1° marzo 1920.

« Le pensioni dirette di L. 12,000 e le corrispondenti pensioni di riversibilità da riformarsi giusta il comma precedente, che abbiano fruito del riconoscimento di anni di studi superiori e di esercizio professionale, conserveranno tale riconoscimento quando risultino da diminuirsi. Quando invece, conservando detto riconoscimento, risultassero da aumentarsi, godranno il trattamento che risulterà più favorevole fra quello attuale e quello risultante dalla nuova liquidazione deducendo gli anni come sopra riconosciuti e applicando i precedenti articoli 4 e 6.

« Fino al 31 dicembre 1923 le pensioni soggette a riforma resteranno dovute nelle misure fissate dalle disposizioni vigenti all'atto dell'esonero ».

Art. 3.

Gli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato in servizio al 1° gennaio 1924, i quali hanno conservato il trattamento di pensione secondo il testo unico di legge per le pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e sue successive modificazioni, hanno facoltà di optare per il trattamento di pensione del personale delle Ferrovie dello Stato in base al R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, purchè ne facciano domanda entro il 30 giugno 1924 e versino all'Amministrazione ferroviaria la differenza fra i capitali accumulati come al numero 1 dell'art. 17 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, computati al 31 dicembre 1923 in base alle ritenute cui sarebbero stati assoggettati se per tutta la carriera fossero stati iscritti al fondo pensioni, e i capitali accumulati allo stesso modo e corrispondenti alle ritenute alle quali vennero effettivamente assoggettati.

Il versamento della suddetta differenza deve essere fatto entro un mese dalla data della domanda se ha luogo in una sola volta, oppure in 24 rate mensili da ritenersi sugli stipendi, tenendo conto degli interessi scalari allo stesso saggio adottato per la formazione delle tabelle di cui all'articolo 17 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373. Venendo a cessare il servizio quando sia tuttora in corso il suddetto pagamento rateale, le rate residue saranno trattenute sulla pensione dell'agente o dei suoi aventi causa.

Con effetto dal 1° gennaio 1924, per gli agenti che siansi valsi della facoltà di opzione, le ritenute cesseranno di essere praticate in base all'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, e saranno invece praticate in base all'art. 1 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, e successive modificazioni.

Agli agenti che abbiano come sopra optato saranno applicabili per quanto riguarda i limiti di età e di servizio per l'esonero, le disposizioni degli articoli 167 e 168 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e la pensione sarà liquidata come se fossero stati iscritti al fondo pensioni dalla data da cui sarebbe stato computato il loro servizio utile nel caso in cui l'opzione non fosse avvenuta.

La ripartizione fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Tesoro, secondo l'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, dell'onere della pensione, sarà applicata in ragione della pensione che i predetti agenti avrebbero liquidato se non fossero passati al trattamento del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 135. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1923, n. 2915.

Modificazione alla circoscrizione territoriale militare delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, che determina la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. decreto 8 luglio 1923, n. 1726, che determina la soppressione della circoscrizione circondariale di Bobbio e l'aggregazione dei Comuni che ne fanno parte alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia;

Visto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913, che istituisce la provincia della Spezia;

Visto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911, che istituisce la provincia dell'Jonio;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2390, che riunisce i comuni di Porto Maurizio Oneglia ed altri nell'unico comune di Imperia;

Visto il R. decreto 9 novembre 1923, n. 2491, che modifica la denominazione della provincia di Porto Maurizio in quella di « provincia d'Imperia »;

Ritenuto necessario di mettere in armonia la nuova circoscrizione politico-amministrativa con la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella che fissa la circoscrizione territoriale militare del Regno, annessa al R. decreto 4 marzo 1923, n. 490, e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, per quanto si riferisce ai Corpi d'armata di Torino (I) di Milano (II), di Firenze (VI) e di Bari (IX), rimane così modificata:

Corpi d'armata, divisioni dipendenti, numerazione e sede dei rispettivi comandi	*Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata e divisioni dipendenti*
Divisione militare di Torino (1ª)	Provincia di Torino (esclusi i circondari di Ivrea ed Aosta).
Divisione militare di Alessandria (2ª)	Provincia di Alessandria e il circondario di Voghera della provincia di Pavia.
Divisione militare di Cuneo (3ª)	Provincia di Cuneo.
Divisione militare di Milano (4ª)	Provincia di Milano Provincia di Pavia meno il circondario di Voghera - Provincia di Como.
Divisione militare di Novara (5ª)	Provincia di Novara e circondari di Ivrea ed Aosta della provincia di Torino.
Divisione militare di Brescia (6ª)	Provincia d Brescia - Provincia di Bergamo - Provincia di Sondrio.
Divisione militare di Firenze (16ª)	Provincia di Firenze - Provincia di Lucca Provincia di Massa Carrara - Provincia della Spezia.
Divisione militare di Genova (17ª)	Provincia di Genova - Provincia di Imperia
Divisione militare di Piacenza (18ª)	Provincia di Piacenza - Provincia di Parma -Provincia di Reggio Emilia.
Divisione militare di Bari (26ª)	Provincia di Bari - Provincia di Lecce - Provincia dell'Jonio.
Divisione militare di Chieti (27ª)	Provincia di Chieti - Provincia di Teramo - Provincia di Aquila - Provincia di Campobasso - Provincia di Foggia.
Divisione militare di Ancona (28ª)	Provincia di Ancona - Provincia di Pesaro ed Urbino - Provincia di Macerata - Provincia di Ascoli Piceno - Provincia di Zara.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 133. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 2905.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma.

MAESTA,

Con R. decreto 3 maggio 1923 venne sciolto il Consiglio provinciale di Roma ed, in esecuzione del Regio decreto di eguale data, n. 1005, l'amministrazione della Provincia fu affidata, sino al 31 dicembre 1923, ad una Commissione straordinaria di nove membri, alla quale sono stati conferiti i poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale.

La Commissione ha rivolto finora la propria attività, principalmente alla sistemazione delle finanze dell'Ente, le cui condizioni si erano, negli ultimi esercizi, rese sempre più difficili, ed a tale scopo ha studiato ed iniziato sia la graduale applicazione di un vasto ed organico progetto di riordinamento dei vari servizi attinenti alla viabilità, al problema manicomiale, al nuovo ordinamento scolastico, sia la riforma dei servizi interni e la conseguente riduzione del personale. La Commissione stessa ha pure provveduto a concordare con la provincia di Perugia il regolamento dei rapporti inerenti alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, in seguito all'avvenuta aggregazione alla provincia di Roma del circondario di Rieti, nel quale, in attesa dell'approvazione della convenzione, ha frattanto provveduto al disimpegno dei servizi provinciali.

Le accennate ed importanti questioni in corso di definizione, risentirebbero danno gravissimo se, per effetto della cessazione dei poteri della Commissione, la loro risoluzione dovesse soffrire interruzione, od anche soltanto un mutamento dell'indirizzo che ne ha sinora guidato lo studio e l'attuazione.

Appare pertanto necessario prorogare il termine fissato dal citato R. decreto 3 maggio 1923 per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, e mi onoro, perciò di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, col quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il termine suaccennato è prorogato al 31 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 3 maggio 1923, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 3 maggio 1923, numero 1005;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma è prorogato sino al 31 dicembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 122. — C. CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1924.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Pietro Santini, nato a Roma il 18 aprile 1881, da Pio e da Virgnia Rogers, ha perduta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Pietro Santini il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 19 dicembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Pietro Santini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1924.
Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità e dell'Opera pia Ferraro di Incisa Balbo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vedute le note 25 settembre e 10 novembre 1923 del Prefetto di Alessandria, con le quali, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza nel comune di Incisa Baldo, si propone lo scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità e dell'Opera pia Ferraro di quel Comune.
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le Amministrazioni della Congregazione di carità e dell'Opera pia Ferraro, di Incisa Balbo.
La gestione delle anzidette Opere pie è affidata al signor cav. Giovanni Mantelli, segretario della Congregazione di carità di Acqui.
Il Commissario dovrà proporre, nel termine di tre mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle dette Opere pie allo scopo di coordinarne l'azione agl'interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 7 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale sotto il nome di « Sardara ».

Con decreto Ministeriale in data 28 febbraio 1923, n. 8, il signor Libero Rodriguez fu Pasquale è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Sardara » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente sita nel comune di Sardara e di cui il suddetto sig. Rodriguez è proprietario.
L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro oscuro e temperato, della capacità di circa un litro ed, eccezionalmente, in damigiane di vetro della capacità di litri 50.
Le bottiglie e le damigiane saranno contrassegnate con etichette in carta bianca con stampa a caratteri neri delle dimensioni di circa mm. 250 per 176 nelle quali con linee verticali dritte di mm. 128 e linee orizzontali dritte di mm. 224 è delimitato un primo rettangolo che ne racchiude un secondo delle dimensioni di mm. 218 per 121 a linee nere parte ondulate e frastagliate e parte dritte. Questo rettangolo interno è a sua volta diviso in senso verticale in altri tre rettangoli, il mediano della grandezza di mm. 121 per 85 e quelli esterni ciascuno di mm. 121 per 66.
Nel rettangolo mediano si legge dall'alto in basso in caratteri neri « Acqua minerale naturale - Alcalina, Bicarbonato - Sodica - Digestiva ed antiurica - Delle sorgenti termali - Di - Sardara - Comune di Sardara, provincia di Cagliari, Sardegna (Italia). La parola Sardara è in lettere alte mm. 8 circa. Al di sotto sono riportati i risultati delle analisi batteriologica e chimica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. I due rettangoli esterni contengono ciascuno nell'angolo più alto e più esterno un piccolo fregio chiuso in un rettangolo delle dimensioni di mm 20 per 17, in quello di sinistra vi sono riportate alcune notizie in italiano sulle proprietà dell'acqua e sulla sua efficacia terapeutica secondo esperienze cliniche di alcuni medici. Le stesse notizie in lingua francese sono riportate nel rettangolo di destra.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 14 corrente, in Cingia de' Botti, provincia di Cremona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.
Roma, 16 gennaio 1924.

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-BULGARO

Comunicato.

La presidenza del Tribunale Arbitrale Misto Italo-Bulgaro, con sede in Roma, via XX Settembre n. 8, comunica quanto segue:
Si invitano gli interessati che non abbiano presentato le loro istanze giudiziali nei termini prescritti dal regolamento di procedura (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 ottobre 1922, n. 237) a depositare o trasmettere senza ulteriore indugio alla segreteria del Tribunale le istanze medesime esponendo i motivi del ritardo, che saranno vagliati a norma dell'art. 22 del regolamento.
Si avverte che, a norma del regolamento stesso, le istanze e i relativi atti, devono essere presentati in 7 fascicoli dei quali uno (per la Segreteria) conterrà l'istanza originale e tutti i documenti originali debitamente numerati e le relative traduzioni, se del caso; tre (per il convenuto e per gli agenti dei due Governi) conterranno ciascuno l'istanza e copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo « Segreteria », e i rimanenti tre (per i componenti il Tribunale) conterranno la sola istanza.
Se vi siano più convenuti occorre inviare per ciascuno di essi un fascicolo contenente copia della domanda e degli allegati.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.